



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2294 del 2022, proposto da Anna Rosa Maiorano, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Ministero della Giustizia;
- Commissione interministeriale Ripam;
- Associazione Formez PA;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

*nei confronti*

Antonio Raganato, Valentina Matere, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

- delle graduatorie idonei e vincitori del *Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia*, pubblicate sul sito di Formez PA in data 14 gennaio 2022, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori e di scelta delle sedi secondo ordine di preferenza; in particolare della graduatoria vincitori e idonei di Catanzaro Codice LE – Distretto della

Corte di Appello di Lecce n. 303 unità (di cui 15 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

- degli atti di valutazione della Laurea magistrale della ricorrente indicata nella domanda di partecipazione al concorso, sebbene allo stato non conosciuti;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio, il Bando pubblicato in GU n. 62 dell'8 agosto 2021, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente, ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto

*per l'accertamento*

del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale, e quindi del diritto ad ottenere la corretta valutazione della Laurea magistrale quale titolo conseguito con maggior profitto nel senso indicato dal Bando;

*per la conseguente declaratoria di illegittimità*

del *modus operandi* della P.a. in relazione alla errata valutazione dei titoli validamente indicati e posseduti dalla ricorrente

*con conseguente condanna in forma specifica*

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Espone parte ricorrente di aver preso parte alla procedura selettiva precedentemente indicata, in esito alla quale conseguiva un complessivo punteggio pari a 25,725,

corrispondente alla 27<sup>a</sup> posizione nella graduatoria della Corte d'Appello di Lecce profilo ECO, in quanto al punteggio della prova scritta (22,125) sono stati sommati punti 3,6 per i titoli posseduti.

Lamenta il mancato riconoscimento di due punti, previsti dall'art. 6, comma 2, lett. b n. 1, del bando ("Eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo") per il possesso della "Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza" come disposto al n. 1 della succitata lettera b) per i soggetti in possesso di "Diploma di laurea o Laurea magistrale o Laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso".

2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:

*Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Difetto di istruttoria. Motivazione carente, perplessa e generica. Violazione del legittimo affidamento. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione del principio della par condicio concorsorum. Violazione del favor participationis. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell'art. 51 Cost. Disparità di trattamento. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. Travisamento dei fatti. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del principio del buon andamento amministrativo. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 L. 241-1990. Violazione del principio di trasparenza amministrativa. Contraddittorietà dell'azione amministrativa. Irragionevolezza e illogicità. Ingiustizia grave e manifesta.*

3. Conclude la parte per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.

4. In data 7 marzo 2022, l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; ed ha depositato, il successivo 15 marzo, memoria recante analitica controdeduzione alle argomentazioni esposte con il ricorso introduttivo, conseguentemente insistendo per la reiezione di quest'ultimo.

5. L'istanza cautelare, dalla parte incidentalmente proposta, è stata accolta con ordinanza della Sezione IV di questo Tribunale, n. 2008 del 23 marzo 2022.

6. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 22 novembre 2022.

7. In primo luogo, vanno disattese le eccezioni di tardività del gravame, nonché di difetto di legittimazione passiva (con riferimento alla posizione dell'intimato Ministero della Giustizia) sollevate dalla difesa erariale.

Quanto a quest'ultima, sulla base dell'orientamento dalla Sezione più volte espresso (cfr., *ex multis*, 14 luglio 2022, n. 9810), è infatti irrilevante la circostanza che il Ministero abbia

delegato a Formez PA la gestione della procedura concorsuale, atteso che la suddetta circostanza è inidonea a mutare la *“legittimazione passiva, che resta in capo al Ministero, il quale non è terzo estraneo alla procedura, ma è il soggetto che si appropria degli effetti del provvedimento finale della procedura concorsuale”*.

Né si rivela fondata l'ulteriore eccezione di tardività del gravame, atteso che il mezzo di tutela è stato tempestivamente proposto con riguardo alle Amministrazioni intimare, avuto riguardo alla data di pubblicazione delle graduatorie (atto avente univoca rilevanza pregiudizievole, quanto alla posizione pretensiva dalla parte dedotta in giudizio).

8. Va, poi, rilevato che parte ricorrente ha provveduto all'integrazione del contraddittorio, mediante notificazione a mezzo di pubblici proclami, come autorizzata con la sopra citata ordinanza.

9. Nel merito, il ricorso si rivela fondato.

Trova, infatti, condivisa la censura concernente il mancato riconoscimento di punti due, a fronte della laurea magistrale dal ricorrente vantata.

Secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dalla Sezione, *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/ la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/ quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.*

*Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”* (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104).

10. Vanno conseguentemente annullati – in accoglimento del gravame – gli atti avversati, nella parte in cui, alla stregua di quanto sopra esposto, è stato alla parte interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante.

Alla valenza conformativa propria della presente pronuncia accede l'obbligo, in capo alla precedente Amministrazione, di provvedere al riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.

La caratterizzazione della controversia integra idoneo fondamento giustificativo ai fini della compensazione, fra le parti costituite, delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; e, per l'effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Grauso, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Roberto Politi**

IL SEGRETARIO